



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 8 del 07/05/2009

Oggetto: RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERA N. 64 DEL 19.12.2008. VARIAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 23 DEL REGOLAMENTO COMUNALE ICI.

L'anno **duemilanove** , addì **sette** , del mese di **maggio** , alle ore **16,00** , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione .

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO GIUSEPPE	No	PILATO RAFFAELE	No
FERRANDINO VINCENZO	No	D'AMBRA GUGLIELMO	No
ZABATTA VINCENZO	No	SORRENTINO GIOVANNI	No
TRANI GIANLUCA	No	FERRANDINO PAOLO	No
MIGLIACCIO PASQUALINO	No	IANNOTTA SANDRO	No
FERRANDINO CIRO	No	CONTE DAVIDE	No
MAZZELLA GIOSUE'	No	MONTAGNA LUCA	No
BERNARDO CARMINE	No	MATTERA LUIGI	No
AMBROSINO ROSA	Si	SCOTTI GENNARO	No
DI MEGLIO GIUSEPPE	No	PIRICELLI ANTONIO	Si
DI MEGLIO ISIDORO	Si		

Totale Presenti **3** Totale Assenti **18**

Il Presidente fatto constatare che la seduta non può essere costituita validamente essendo assenti n.18 consiglieri, ai sensi del vigente Regolamento delle adunanze comunali, sospende la seduta per quindici minuti per consentire il raggiungimento del numero legale per validamente deliberare.

Alle ore 16,35 il Presidente del consiglio, Isidoro Di Meglio, invita il Segretario Generale, Giovanni Amodio, a procedere all'appello nominale, dal quale risultano:

Presenti N.16: Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Gianluca Trani, Vincenzo Zabatta, Ciro Ferrandino, Giosuè Mazzella, Rosa Ambrosino, Giuseppe Di Meglio, Isidoro Di Meglio, Guglielmo D' Ambra, Raffaele Pilato, Paolo Ferrandino, Sandro Iannotta, Luca Montagna, Luigi Mattera, Antonio Piricelli.

C00008

Assenti N.5: Pasqualino Migliaccio, Carmine Bernardo, Giovanni Sorrentino, Davide Conte, Gennaro Scotti.

Il Presidente invita il consiglio alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 1) all'o.d.g., di cui all'oggetto.

Si dà atto che nel corso dei lavori consiliari è entrato il consigliere Davide Conte.

Presenti N.17

Assenti N.4

omissis

Il Presidente mette quindi ai voti mediante appello nominale la proposta di delibera, che risulta approvata ad unanimità dai diciassette consiglieri presenti e votanti, con esito proclamato dallo stesso.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che nella seduta del 19.12.2008, il civico consesso con atto n. 64 ha approvato alcune modifiche all'art. 23 del Regolamento comunale ICI, adottato dal Commissario Straordinario con delibera n. 88 del 24.04.2007
- che nel corso della discussione su proposta del consigliere comunale Ciro Ferrandino, si è valutata la possibilità di apportare una variazione anche all'art. 21 2° comma lettera a) nel seguente modo:

a) ai parenti in linea diretta fino al primo grado (genitori e figli), con obbligo di presentazione del certificato di residenza nell'immobile.

- che al termine della discussione, all'unanimità dei presenti sono state approvate sia le modifiche all'art. 23 che le modifiche all'art. 21 così come scaturito nel corso del dibattito;

VERIFICATO che per mero errore materiale nella stesura dell'atto de quo sono state apportate solo le modifiche all'art. 23, come da proposta agli atti, e non quelle all'art. 21 scaturite nel corso della discussione.

VISTO il verbale stenotipato della seduta del 19.12.2008, per quanto attiene al punto all'od.g. in oggetto.

RITENUTO provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000

CON diciassette voti favorevoli resi dai consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

Per quanto esposto in narrativa che si dà per integralmente riportato anche se di seguito non trascritto

-Rettificare, come in effetti rettifica, la delibera n. 64 del 19.12.2008, sia nell'oggetto che nella parte dispositiva nel modo di seguito riportato:

“Oggetto: Variazione degli articoli 21 e 23 del Regolamento comunale ICI, adottato dal Commissario Straordinario con delibera n. 88 del 24.04.2007;

art. 21 comma 2 lettera a) : *ai parenti in linea diretta fino al primo grado (genitori e figli), con obbligo di presentazione del certificato di residenza nell'immobile.*

- Di approvare integralmente il Regolamento ICI adottato dal Commissario Straordinario con delibera n. 88 del 24.04.2007 e rettificato con delibera di C.C. n. 64 del 19.12.2008 con le modifiche di cui sopra con decorrenza 01.01.2009.
- Disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla G.U. a cura dell'Area Economica Finanziaria;
- Trasmettere copia della presente, a cura dell'Area Economica Finanziaria, alla società Genesis s.r.l., con l'obbligo per quest'ultima di dare la più ampia conoscenza ai contribuenti dell'aliquota e delle agevolazioni come deliberate, nonché l'inserimento dei dati e delle risultanze nella banca dati del C.N.C. e dell'ANCI.

Inoltre,

Su proposta del Presidente, con successiva e separata votazione, resa per appello nominale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi dai diciassette consiglieri presenti e votanti .

d e l i b e r a

- dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 18.08.2000, n.267.

CITTA' DI ISCHIA

Regolamento comunale
per la disciplina
ICI

Approvato con delibera Commissario Straordinario n.88 del 24.04.2007, successivamente modificata con delibere del Consiglio Comunale n.64 del 19.12.2008 e n.

INDICE TITOLO I

- Art.1 Oggetto del regolamento
- Art.2 Presupposto dell'imposta
- Art.3 Definizione del fabbricato
- Art.4 Definizione di area fabbricabile
- Art.5 Definizione di terreno agricolo

TITOLO II

- Art.6 Soggetti passivi
- Art.7 Soggetto attivo

TITOLO III

- Art.8 Base imponibile
- Art.9 Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto
- Art.10 Base imponibile degli immobili d'interesse storico o artistico
- Art.11 Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D
- Art.12 Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto
- Art.13 Base imponibile delle aree fabbricabili
- Art.14 Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione
In corso di demolizione di fabbricato e di interventi di
Recupero edilizio
- Art.15 Base imponibile di terreni agricoli
- Art.16 Base imponibile di terreni agricoli condotti da coltivatori
Diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale

TITOLO IV

- Art.17 Diversificazione tariffaria
- Art.18 Determinazione dell'imposta
- Art.19 Riduzione per i fabbricati inagibili
- Art.20 Nozione di abitazione principale
- Art.21 Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
- Art.22 Detrazione per l'abitazione principale

TITOLO V

- Art.23 Comunicazione delle variazioni concernenti soggettività passiva
- Art.24 Versamenti
- Art.25 Compensazione somme
- Art.26 Differimento dei termini di versamento
- Art.27 Accertamenti
- Art.28 Attività di controllo
- Art.29 Immobili appartenenti a più soggetti passivi

Art.30 Rimborsi
Art.31 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
Art.32 Contenzioso
Art.33 Norme di rinvio
Art.34 Entrata in vigore

TITOLO I

IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15\12\1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.

Art. 2 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli - così come definiti nei successivi articoli di questo titolo - siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 3 Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Articolo 4

Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

2. Sono altresì considerate edificabili:

a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però - in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate - si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;

b) le aree che per caratteristiche di ubicazione, di accessibilità, di sviluppo edilizio già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, di presenza e di utilizzabilità di collegamenti viari, infrastrutture, servizi pubblici e altre opere a rete, mostrino attitudine all'edificazione, indipendentemente dalla concreta destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico;

c) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

3. Non sono considerate edificabili:

a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;

b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;

c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonchè alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il

lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente

Articolo 5 Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

TITOLO II SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Articolo 6 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Articolo 7 Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune:
 - tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi iscritto all'albo;
 - direttamente, mediante versamento in Tesoreria Comunale;
 - mediante versamento su apposito c/c postale intestato alla Tesoreria comunale;

- mediante versamento su c/c intestato a società partecipate;
- mediante versamento tramite banche o istituti di credito convenzionati;
- mediante versamento tramite accrediti elettronici.

TITOLO III BASE IMPONIBILE

Articolo 8 Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2, come determinato a norma di questo titolo.

Articolo 9 Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
- 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
- 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

Articolo 10 Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

Articolo 11 Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Articolo 12

Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.

2. In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.

Articolo 13

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Articolo 14

Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 4, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Articolo 15

Base imponibile dei terreni agricoli

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Articolo 16

Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 25.822,85 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 25.822,85 e fino ad euro 61.974,83;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 61.974,83 e fino ad Euro 103.291,38;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 103.291,38 e fino ad Euro 129.114,23.

2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

TITOLO IV

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA. RIDUZIONI E DETRAZIONI

Articolo 17 Diversificazione tariffaria

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 23, comma 3, del presente regolamento, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio comunale.
3. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
4. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
5. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Articolo 18 Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.

Articolo 19 Riduzione per i fabbricati inagibili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta

dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

3. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15.

5. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

6. Con la deliberazione di cui all'art. 17 può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.

Articolo 20

Nozione di abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Articolo 21

Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
 - d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
- a) ai parenti in linea diretta fino al primo grado (genitori e figli), con obbligo di presentazione del certificato di residenza nell'immobile.

Articolo 22 Detrazione per l'abitazione principale

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,3 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Con la deliberazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino ad euro 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre euro 258,23, e fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.
4. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

TITOLO V NORME FINALI

Articolo 23 Comunicazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva

1. Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascun anno, i contribuenti devono dichiarare al Comune le modifiche che comportano un diverso ammontare dell'imposta dovuta relative a riduzioni dell'imposta stessa e quando dette variazioni non siano acquisibili dal Comune tramite le procedure telematiche previste dall'art.3 bis del D.Lgs.463/97, ovvero attraverso il modello unico informatico – MUI utilizzato obbligatoriamente dai notai per le annotazioni immobiliari. In tali casi, l'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala e l'interno;
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili;
3. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la dichiarazione è considerata nulla a tutti gli effetti;
4. Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo con manifesti da far affiggere almeno quindici giorni prima e con altre forme di informazione;
5. L'omissione della dichiarazione è punita con una sanzione di € 103,30 o € 516,46 rispettivamente se l'omissione è relativa ad una unità immobiliare di valore imponibile fino a € 78.000,00 o se superiore a tale importo la sanzione è pari ad € 516,46 da irrogare una sola volta.

Art.24 Versamenti

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta; purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.
2. I versamenti d'imposta possono essere effettuati, alla Tesoreria comunale (direttamente o mediante conto corrente postale intestata alla stessa) o tramite sistema bancario.

Art. 25 Compensazione somme

Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 dell'art.13 del d.lgs.504/1992 sono compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili. Tale compensazione può essere applicata, ai sensi del comma 167, art.1 della Legge 27/12/2006 n.296, considerando i crediti dovuti a titolo di tributi locali

Art. 26
Differimento dei termini per il versamento

Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 27
Accertamenti

1. Per le annualità d'imposta 1998 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati e degli elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

2. L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.6.97, n. 218 e dal relativo regolamento.

Art. 28
Attività di controllo

1. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

2. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

3. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

4. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 29
Immobili appartenenti a più soggetti passivi

1. Nel caso di contitolarità su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.

2. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

Art. 30 Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, come modificato dall'art. 1, comma 164 della Legge 27/12/06 n°296, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
2. L'Ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del 3,5%. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diversi dove devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo. La misura annua degli interessi, nel caso, è determinata nella misura del 2,5% con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data del versamento.

Articolo 31 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:
 - Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
 - Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.
4. Il rimborso compete dall'anno successivo alla dichiarata inedificabilità delle aree.
5. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
 - non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati

iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

- non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

6. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 32 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

Articolo 33 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Articolo 34 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

li

IL FUNZIONARIO
II DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Antonio Bernasconi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo

li 07-05-09

II DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Antonio Bernasconi

II DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Antonio Bernasconi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo

li 07-05-09

II DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Antonio Bernasconi

II DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Antonio Bernasconi

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.


Il Presidente

Avv. DI MEGLIO ISIDORO




Il Segretario Generale

DOTT. GIOVANNI AMODIO



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10/6/09

Il Messaggio Comunale



Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO